

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

-PROVINCIA DI COSENZA-

Verbale n. 19 del 27/12/2022

IL REVISORE UNICO

OGGETTO: **Parere del Revisore Unico sulla proposta di delibera consiliare recante: *“Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017, n. 100 integrata con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti: Approvazione”***

L'anno duemilaventidue giorno 27 del mese di dicembre, la sottoscritta dott.ssa Caterina Cannizzaro, revisore del Comune di Fagnano Castello, nominata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 23/09/2022, con decorrenza incarico dal 1/10/2022, viene interpellata per esprimere il proprio parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

ESAMINATA

La documentazione, messa a disposizione dall'Ufficio Comunale, ricevuta a mezzo pec in data 22/12/2022, costituita dalla proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017, n. 100 integrata con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti: Approvazione”**, e dalla documentazione a corredo, in allegato, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, qui di seguito indicata:

- L'Allegato “A” contenente, la RELAZIONE TECNICA: **“Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175: Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2021”** (Redatta in conformità alle Linee Guida fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro);
- L'Allegato 1 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;
- L'Allegato 2 - Scheda per la rilevazione annuale delle partecipazioni;
- L'Allegato 3 - Scheda per la rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti;

PREMESSO

Che l'art. 20 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, TUSP, non prevede che l'Organo di revisione debba rilasciare un parere, tuttavia il sottoscritto, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge con un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale

Che la Corte dei Conti, sez. reg. Valle d'Aosta, nella recente delib. n. 12/2020 del 28 luglio, ha affermato

“l’opportunità di acquisire, comunque, tale parere con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal T.U.S.P., prima dell’adozione dell’atto deliberativo della revisione”.

CONSIDERATO

Che ai sensi dell’art. 4 comma 1 del T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Che le partecipazioni in società possono essere detenute esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art.4 comma 2 del T.U.S.P. e comunque nei limiti indicati al comma 1 dell’art.4 e cioè per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n.50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Che le stesse possono essere detenute al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RICHIAMATO

L’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, TUSP, dispone che le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad eseguire: *“annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

L’art. 20, comma 3 del del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica TUSP, testualmente dispone: *“I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4”*.

ATTESO CHE

Ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 del T.U.S.P., le partecipazioni con i seguenti criteri:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;*
 - b) *società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);*
 - e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;*
 - f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;*

TENUTO CONTO

Che a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (*fino a 500 mila euro*) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.

RICHIAMATO, PERALTRO,

Il parere n. 198/2018, emesso dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, nel quale si afferma la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

RILEVATO

Che l'Amministrazione Comunale di Fagnano Castello, con la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 37 del 29/09/2017, ha adottato la "Revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., provvedendo ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, ha individuato quelle da alienare o da assoggettare alle misure

di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del T.U.S.P., analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2),

Che, a seguito di questa ultima revisione il Comune di Fagnano Castello risultava titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

Progressivo	Codice fiscale società partecipata	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holdings pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_1	02117510780	GAL Valle del Crati s.r.l.	1997	3,81	Gruppo Azione locale	NO	NO	NO	NO
Dir_2	02399450796	Il Pollino SPA in liquidazione	2000	1,1	Raccolta differenziata rifiuti	NO	NO	NO	NO
Dir_3	02729450797	Asmenet Calabria Società Consortile a.r.l.	2005	0,36	CST	NO	NO	NO	NO

Che per dette amministrazioni il provvedimento di ricognizione costituisce un aggiornamento del precedente Piano di razionalizzazione straordinaria, che tali soggetti hanno approvato ai sensi dell'articolo 24 del predetto D.lgs. 175/2016 nel corso del 2017;

Che dall'esito degli atti istruttori, redatti dai competenti Uffici dell'Ente, ed in particolare dalle analisi e valutazioni di carattere economico, organizzativo, finanziarie, e commerciali in ordine alla partecipazioni societarie possedute, indicate nella relazione tecnica allegato A, che costituisce parte integrante della proposta di deliberazione, sono scaturiti i risultati attesi della razionalizzazione periodica alla data del 31/12/2021, per il Comune di Fagnano Castello (CS).

Le risultanze finali sono in sintesi specificati nella tabella seguente:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	ESITO DELLA RILEVAZIONE Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_1	GAL Valle del Crati s.r.l.	Diretta	Gruppo Azione Locale	3,81	La società svolge attività di Gruppo di Azione Locale (art. 4 co. 6)

Dir_2	Il Pollino spa	Diretta	Raccolta Rifiuti	1,1%	In Fallimento
Dir_3	Asmenet Calabria	Diretta	CST	0,36	La Società Svolge attività di CST

RILEVATO

Che dalla lettura dei dati, riportati nella suddetta tabella di riepilogo, emerge che il Comune di Fagnano Castello, detiene micro partecipazioni societarie dirette (con la conseguenza immediata ed oggettiva della scarsa incidenza delle decisioni assunte dal Comune) mentre non risulta essere titolare di partecipazioni indirette.

PRESO ATTO CHE

- a. In relazione alla partecipazione detenuta dall'Ente nella società il Pollino SPA in liquidazione, è scaturita la seguente situazione:
 - in data 20/12/2007, il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 5/2007, ha dichiarato il fallimento della società il Pollino SPA in liquidazione ed ha nominato il Giudice Delegato e il Curatore fallimentare;
 - il Comune di Fagnano Castello, in attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29/09/2017, non ha potuto provvedere ad attivare le procedure necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle delle quali era stata decisa la dismissione, in quanto la società il Pollino SpA risultava in fallimento, e poiché tale procedura non può essere governata dall'Ente, pertanto, esso deve attendere la fine della stessa per poter dismettere la partecipazione. La ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione
 - Allo stato attuale, l'Ente auspica che nel corso del prossimo anno possa concludersi l'iter della procedura concorsuale in essere, per la società il Pollino Spa così da poter dismettere la partecipazione.

- b. In relazione alle partecipazioni detenute nelle società GAL Valle del Crati Scarl e Asmenet Calabria Società Consortile a.r.l., l'Ente propone il mantenimento delle partecipazioni senza interventi e in dettaglio:
 - Per quanto riguarda la partecipazione detenuta nella società GAL Valle del Crati scarl viene confermato il mantenimento, in quanto la società svolge attività di Gruppo di

Azione Locale (art. 4 co. 6), con scopo (favorire lo sviluppo locale di un'area rurale);
- Per quanto riguarda la partecipazione detenuta nella società Asmenet Calabria A.r.l., ,
viene confermato il mantenimento, in quanto la società svolge attività di Realizzazione
di centri di servizio territoriali allo scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi
a favore dei soci da ripartire fra gli stessi con criteri mutualistici

ACCERTATO

Che nella relazione tecnica allegata sub A) sono riportate le singole schede per ciascuna società partecipata dall'ente redatte sulla base dei modelli predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento del Tesoro e contenenti tutte le analisi richieste dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica tese a verificare il ricorrere delle condizioni per il mantenimento delle società partecipate del Comune di Fagnano Castello;

Che, dall'analisi delle suddette schede, non emergono partecipazioni societarie che non rispettano le suddette condizioni e per le quali la normativa imponga l'alienazione;

Che, dall'analisi delle situazioni finanziarie di tali società, non emergono necessità di ulteriori razionalizzazioni o aggregazione;

Che non si sono riscontrate variazioni rispetto al precedente piano presentato al 31/12/2020 e viene confermato il quadro delle partecipazioni societarie, senza necessità di procedere a piani di riassetto, visto il rispetto di tutte le condizioni poste dal d.lgs. 19/08/2016 n. 175, per il mantenimento delle società stesse.

PRESO ATTO

Del parere favorevole, in ordine alla regolarità sia tecnica che contabile ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, Dott. Marco De Rito, contestualmente alla proposta di deliberazione in parola.

Visto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (TUEL) e nello specifico l'art. 239, comma 1, lett. b) punto 3, del D.Lgs "modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni";

Visto il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), approvato col D.Lgs. 19.8.2016, n. 175;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

L'Organo di Revisione economico-finanziario di codesto Ente, in esecuzione dei doveri di controllo e nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, riguardo alla gestione del piano di razionalizzazione delle partecipate al 31/12/2021, avendo constatato la coerenza operativa del Comune alla cornice normativa del D.lgs n. 175/2016.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE, sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "La ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 detenute dal Comune di Fagnano Castello al 31/12/2021", analiticamente dettagliate nell'allegato A che

ne costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento

INVITA L'ENTE

a verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli amministratori e organi di controllo;

a comunicare l'esito della ricognizione e le schede di rilevazione allegate alla proposta di deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'apposito applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro;

a trasmettere l'atto deliberativo in questione a tutte le società partecipate del Comune di cui all'Allegato A e alla competente sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014;

a pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente del sito istituzionale per come indicato all'art. 22, c. 1, lett. b), art. 22, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013.

Il Revisore Unico

F.to Dott.ssa Caterina Cannizzaro

*(firmato digitalmente)

**"Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD)."*